

Efficienza energetica: la nuova disciplina del Contratto Tipo

Tra le previsioni maggiormente significative relative al nuovo contratto tipo per il rilascio dei certificati bianchi, è stato introdotto il principio della responsabilità solidale del soggetto titolare e del soggetto proponente nei confronti del GSE; sono state inoltre inserite nel testo del contratto alcune limitazioni e divieti, sia per quanto riguarda alla cessione dei progetti/portafogli di Certificati Bianchi, sia in merito alla bancabilità del contratto tipo (espresso divieto di costituire pegno sui Certificati Bianchi).

1. Principali novità e previsioni maggiormente rilevanti del Contratto Tipo

Di seguito potete trovare alcuni nostri primi brevi commenti e spunti riguardo le clausole di maggior rilievo del nuovo contratto tipo per il rilascio dei certificati bianchi riconosciuti ai progetti di efficienza energetica (il "Contratto Tipo"):

- a. La novità della responsabilità in solido tra Soggetto Titolare e Soggetto Proponente (come di seguito definiti) nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (il "GSE"), come meglio descritta nel paragrafo successivo, risolve molte problematiche nella disciplina dei rapporti tra le Parti ma rimangono ancora profili di incertezza:
 - i. da un lato, costituisce un vantaggio per il Soggetto Proponente, che risulta meno esposto ai possibili rischi di revoca dei Certificati Bianchi rispetto al sistema precedentemente in vigore;
 - ii. da un altro lato, può rappresentare un irrigidimento del sistema, comportando che vi sia maggior controllo ed una maggior disciplina del rapporto stesso. Inoltre, ad eccezione del tema della responsabilità nei confronti del GSE, rimane la necessità che vi sia un ulteriore regolamento contrattuale tra il Soggetto Titolare ed il Soggetto Proponente avente ad oggetto gli altri obblighi delle parti;
- b. Il Contratto Tipo all'Art. 6 disciplina gli obblighi e le responsabilità del GSE. Ai sensi di tale clausola, il GSE è responsabile della gestione del sistema di incentivazione in generale nonché di tutte le fasi del processo di assegnazione dei Certificati Bianchi, dalla loro erogazione fino alla loro eventuale revoca od annullamento. Tale clausola prevede inoltre delle limitazioni di responsabilità del GSE, che potrebbero rivelarsi una criticità per gli operatori del settore;
- c. Il Contratto Tipo (all'articolo 8) ed il Decreto TEE 2017 (all'art. 7) disciplinano nel dettaglio la regolamentazione delle verifiche, ispezioni, controlli e sopralluoghi svolti dal GSE nei confronti del Soggetto Titolare e del Soggetto Proponente. Da una prima analisi sembra potersi affermare che le tempistiche e le complessità procedurali siano aumentate rispetto al precedente quadro normativo;
- d. Altra novità riguarda l'espressa previsione del divieto di costituire pegno sui Certificati Bianchi (Art. 9), aspetto che potrebbe presentare delle problematiche al fine della bancabilità dei progetti di efficienza energetica;
- e. Infine il Contratto Tipo, ai sensi dell'art. 10, disciplina in maniera altamente restrittiva e con anche ipotesi di divieto la cessione dei progetti di efficienza energetica, nonché la cessione da parte del Soggetto Proponente del suo diritto a percepire i Certificati Bianchi riconosciutogli dal Soggetto Titolare.

Contenuti

1. Principali novità e previsioni maggiormente rilevanti del Contratto Tipo
2. La definizione di Contratto Tipo ed il Decreto TEE 2017
3. L'eventuale struttura tripartita del Contratto Tipo
4. Conclusioni

2. La definizione di Contratto Tipo ed il Decreto TEE 2017

In data 25 luglio 2017 è stato pubblicato sul sito del GSE, così come approvato in data 19 luglio 2017 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (“MiSE”), il Contratto Tipo, che consta di 19 Articoli e può essere modificato, anche unilateralmente dal GSE, in caso di modifiche ed aggiornamenti della normativa rilevante di riferimento richiamata in premessa dello stesso¹.

La previsione di tale Contratto Tipo è stata introdotta nel nostro ordinamento dal nuovo decreto sui Certificati Bianchi (“**Certificati Bianchi**” o anche “titoli di efficienza energetica, “**TEE**”) emesso dal MiSE di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare in data 11 gennaio 2017 e pubblicato in gazzetta ufficiale in data 3 aprile 2017 (il “**Decreto TEE 2017**”)².

Ai sensi dell’Articolo 2, lett. “e” del Decreto TEE 2017 il Contratto Tipo è quel “*contratto che, ai fini dell’erogazione dei Certificati Bianchi, disciplina i rapporti tra il soggetto proponente, il soggetto titolare del progetto, ove diverso dal soggetto proponente, e GSE*”. Deve essere precisato che, sempre ai sensi del Decreto TEE 2017, per “**Soggetto Proponente**” si intende colui che è in possesso dei requisiti di ammissibilità e che presenta l’istanza per la richiesta di incentivo al GSE; mentre per “**Soggetto Titolare**” si intende il soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica (altresi definito all’interno del Contratto Tipo, l’“*Operatore*”).

3. L’eventuale struttura tripartita del Contratto Tipo

Ai sensi dell’Art 5 del Decreto TEE 2017, i Certificati Bianchi sono riconosciuti, in un numero commisurato al risparmio energetico addizionale realizzato dal progetto di efficientamento energetico rilevante, dal GSE ed in assenza di espressa regolamentazione in senso contrario tra le parti coinvolte, direttamente al Soggetto Titolare mediante la sottoscrizione del Contratto Tipo. In deroga a quanto previsto da tale comma infatti, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il Soggetto Titolare può “*espressamente chiedere il riconoscimento dei Certificati Bianchi in capo al Soggetto Proponente, in qualità di soggetto delegato e nei limiti della delega*”. In tal evenienza anche il Soggetto Proponente sarà tenuto a sottoscrivere il Contratto Tipo e sarà responsabile in solido con il Soggetto Titolare dell’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal Decreto TEE 2017, nonché delle obbligazioni derivanti dal Contratto Tipo nei confronti del GSE.

In tale caso il Contratto Tipo farà sorgere un rapporto trilaterale tra il Soggetto Titolare, il Soggetto Proponente ed il GSE, con obbligazioni in capo a ciascuna parte nei confronti delle altre. Nello specifico:

- a. il GSE sarà portatore di obblighi nei confronti del Soggetto Titolare e nei confronti del Soggetto Proponente, se delegato e nei limiti della delega;
- b. il Soggetto Titolare ed il Soggetto Proponente saranno titolari degli stessi obblighi nei confronti del GSE e ne risponderanno in solido; e
- c. il Soggetto Proponente sarà obbligato nei confronti del Soggetto Titolare, nei limiti della delega dallo stesso conferitagli.

¹ In particolare: il D.Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999 (c.d. “Decreto Bersani”), il D.Lgs. n. 164 del 23 maggio 2000 (c.d. “Decreto Letta”), il D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, il D. Lgs. n. 102 del 4 luglio 2012 ed il Decreto TEE 2017 (come di seguito definito).

² Il Decreto TEE 2017, oltre a stabilire i nuovi obiettivi quantitativi di risparmio energetico per il periodo 2017-2020, introduce rilevanti novità e notevoli semplificazioni in termini procedurali (ad es. riguardo la tipologia dei progetti). Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche ed alle novità del Decreto TEE 2017 si rimanda alla nostra [newsletter precedente](#).

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Milano

Ottaviano Sanseverino
Tel. +39 02 763741
osanseverino@gop.it

Giuseppe Velluto
Tel. +39 02 763741
gvelluto@gop.it

Elisabetta Gardini
Tel. +39 02 763741
egardini@gop.it

Mattia Riccardo Petrillo
Tel. +39 02 763741
mpetrillo@gop.it

Roma

Eugenio Grippo
Tel. +39 06 478751
egrippo@gop.it

Francesco Puntillo
Tel. +39 06 478751
fpuntillo@gop.it

Magda Serriello
Tel. +39 06 478751
mserriello@gop.it

Francesco Bruno
Tel. +39 06 478751
fbruno@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

In sintesi, tre sono le diverse situazioni che possono trovare una disciplina compiuta all'interno del Contratto Tipo come illustrato nel seguente schema riepilogativo:

Firmatari del Contratto Tipo: casistiche



I casi "A" e "B" rappresentano la regola, ovvero le fattispecie nelle quali i Certificati Bianchi sono riconosciuti direttamente e unicamente al Soggetto Titolare del progetto di efficientamento energetico. La differenza tra i due casi riguarda la qualifica del Soggetto Titolare che nel caso "A", oltre a sostenere l'investimento per la realizzazione del progetto di efficientamento energetico rilevante, è anche in possesso dei requisiti di ammissibilità e può pertanto presentare l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE. In tale situazione pertanto la qualifica di Soggetto Proponente e di Soggetto Titolare risiederanno nella stessa persona giuridica.

Diversamente, nel caso "B" il Soggetto Titolare, non possedendo i requisiti di ammissibilità, si avvarrà del servizio di un distinto Soggetto Proponente per presentare l'istanza per la richiesta dei Certificati Bianchi al GSE.

Nel caso "C" infine i Certificati Bianchi sono riconosciuti dal GSE al Soggetto Proponente nei limiti della delega conferitagli dal Soggetto Titolare; in tal caso tutte e due i soggetti sottoscriveranno il Contratto Tipo e risponderanno in solido delle stesse obbligazioni nei confronti del GSE.

4. Conclusioni

Il nostro Studio segue con attenzione la tematica dei Certificati Bianchi e degli incentivi all'efficienza energetica ed avrà premura di aggiornarVi sulle prossime novità normative in materia.

I professionisti dello Studio rimangono a Vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento al riguardo.